

POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN CONVENZIONE

DANNI AL PARCO VEICOLI

stipulata tra

(il Contraente)

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Soc. coop.

Via Torre Verde, 21 – 38100 TRENTO

P. I.V.A. n. 01533550222

e

(Impresa Assicuratrice)

.....

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 30.06.2010
alle ore 24.00 del 30.06.2014 S.T.R.

rateazione annuale al 30.06 di ogni anno

L'attribuzione della Contraenza al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. deve intendersi unicamente come attestazione di conformità delle condizioni convenute con quanto pattuito in origine, senza alcun onere di carattere economico a carico della stessa.

La stipulazione del singolo "certificato di assicurazione" e gli obblighi da esso derivanti, compreso il pagamento del premio e la denuncia dei sinistri, sono assunti in proprio da ogni Contraente/Assicurato.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

per Società: la Compagnia assicuratrice

per Contraente della
convenzione assicurativa: il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. che ha negoziato le condizioni di garanzia ed i costi della convenzione assicurativa

per Contraente/Assicurato: il Comune, l'Unione dei Comuni, il Consorzio tra Comuni, il Comprensorio e/o la Comunità di Valle, l'A.S.U.C. Amministrazione Separata Usi Civici, il Consorzio di Vigilanza Boschiva, le Comunità Montane, le Aziende Speciali.

per Polizza : il documento che prova l'assicurazione

per Premio: la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società

per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia per il quale è prevista l'assicurazione

per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società al Contraente/Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro.

per Incendio: combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi

per Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità

per Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio

per Veicoli: i mezzi mobili ruotati, targati o no, utilizzati a qualsiasi titolo dal Contraente/Assicurato per la sua attività

ogni installazione stabilmente fissata al veicolo e al suo servizio, fornita dalla casa costruttrice, non rientrante nella definizione di "apparecchiatura - attrezzatura".

per Apparecchiatura Attrezzatura	impianti radio, video, fonoriproduttori e radiotelefono installati stabilmente sul veicolo anche non forniti dalla casa costruttrice.
per Impianto satellitare	sistema di localizzazione satellitare per autoveicoli equipaggiati con apparecchiatura elettronica fissata stabilmente sull'autoveicolo e collegata ad una centrale operativa, tramite un satellite dedicato.
per Danno parziale	danno le cui spese di riparazione sono inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
per Degrado	Deprezzamento del veicolo dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
per Franchigia	importo a carico del Contraente/Assicurato espresso in cifra fissa.
per Fulmine	effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.
per Furto	sottrazione del veicolo assicurato a colui che lo detiene.
per Rapina	sottrazione del veicolo assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene.
per Regola Proporzionale	norma che stabilisce la riduzione del risarcimento in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore effettivo del veicolo assicurato al momento del sinistro.
per Somma Assicurata	valore dichiarato dal Contraente riportato in polizza e riferito al veicolo compresi gli accessori e agli apparecchi per i quali sia indicato lo specifico valore complessivo ad essi relativo. Se non espressamente esclusa, tali valori si intendono comprensivi dell'importo relativo all'IVA.
per Broker:	Inser SpA quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Durata della convenzione - recesso

La presente convenzione ha durata di cinque anni, con inizio dalle ore 24.00 del 30.06.2010 e scadenza al 30.06.2014, con scadenze annuali poste al 30.06 di ogni anno. senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente della convenzione assicurativa richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente della convenzione assicurativa ha comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall'assicurazione/certificato di assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 2 Modalità di assicurazione

La Società si impegna a prestare la copertura assicurativa mediante emissione, su richiesta del Contraente/Assicurato, di Certificati di Assicurazione in applicazione alla presente Convenzione.

Tali Certificati costituiscono documenti di polizza ad ogni effetto.

In ciascun Certificato di Assicurazione devono essere indicati i seguenti dati:

1. la ragione sociale del Contraente/Assicurato;
2. l'ubicazione della sede legale e la Partita IVA;
3. le date di decorrenza e di scadenza dell'assicurazione;
4. il premio dell'assicurazione;
5. le eventuali Condizioni Speciali e Annotazioni.

Art. 3 Dichiarazioni inesatte o reticenze

La Società determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

Previa comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuta adesione alla presente Convenzione, il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dal certificato di assicurazione accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 60° giorno successivo alla decorrenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima. Se Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 5 - Modifiche

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di recesso la Società rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell'assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, la Società ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per raccomandata (o fax, telex, e-mail) dal Contraente/Assicurato alla Società entro dieci giorni da quando ne sia venuta a conoscenza (art. 1913 del C.C.). La denuncia deve contenere la data, le cause del sinistro e l'entità, almeno approssimativa, del danno e, nei casi previsti, copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 9 – Recesso in caso di sinistro - Rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 12 - Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

RISCHI COPERTI

SEZIONE 1 - INCENDIO

GARANZIE PRESTATE

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo di accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, nonché gli accessori speciali comprovati da ricevute d'acquisto, da incendio, fulmine (anche senza successivo sviluppo di incendio), esplosione o scoppio anche del carburante contenuto nei serbatoi del veicolo assicurato. Ciascun danno verrà liquidato previa deduzione di una **franchigia fissa di Euro 150,00**.

S'intendono inoltre compresi i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato ed avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo, atti di terrorismo o sabotaggio con l'applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 per ciascun sinistro**

S'intendono altresì compresi i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in occasione di alluvione, inondazione, tempeste, trombe d'aria, smottamenti del terreno, caduta di neve, grandine con applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 per ciascun sinistro**

Art. 1.2 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono risarcibili:

- a) i danni da bruciature causati da contatto di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari o simili, non seguiti da incendio;
- b) i danni che si manifestano negli impianti elettrici per effetto di fenomeni elettrici comunque causati, non seguiti da incendio;
- c) i danni da furto avvenuti in occasione di incendio qualora il veicolo non sia garantito dal presente contratto anche per il furto;
- d) i danni alle apparecchiature ed attrezzature particolari non stabilmente installate sui mezzi e non espressamente incluse in garanzia.

SEZIONE 2 - FURTO E RAPINA

GARANZIE PRESTATE

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società copre il veicolo identificato nel contratto, completo di accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, nonché gli accessori speciali comprovati da ricevuta d'acquisto, contro i danni materiali e diretti del furto totale o parziale e della rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo identificato nella esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e suoi componenti.

Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione

Fermo restando che il furto e la rapina sono reati istantanei che si esauriscono con lo spossessamento del bene, sono tuttavia compresi nell'assicurazione:

- a) i danni subiti dal veicolo e dai suoi componenti, in seguito al furto o alla rapina;
- b) i danni subiti dal veicolo e dai suoi componenti nel corso dell'esecuzione o del tentativo di furto o di rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti non garantiti.

Limitatamente alle macchine per movimento terra, la garanzia opera esclusivamente in caso di sottrazione integrale del veicolo assicurato non ritrovato entro sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro. La garanzia opera anche in caso di ritrovamento del veicolo che avvenga entro sessanta giorni dal furto o la rapina, purché il veicolo stesso sia ridotto allo stato di relitto inservibile, o comunque abbia danneggiamenti di entità superiore all'80% del suo valore commerciale al momento del furto o della rapina.

Art. 2.3 – Documentazione richiesta per la liquidazione dei danni

Il risarcimento dovuto sarà corrisposto dalla Società dopo la ricezione della documentazione prevista dall'art.7 - "Modalità per la denuncia dei sinistri" e, nel caso di furto totale, dei seguenti ulteriori documenti:

- estratto cronologico del P.R.A.
- mandato speciale da parte del proprietario del veicolo garantito a favore della Società, o di chi questa indicherà, a vendere e/o demolire il veicolo stesso nel caso in cui venisse ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo.

La Società ha la facoltà, in caso di furto totale, di richiedere prima del pagamento dell'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

Art. 2.4 - Franchigie

Le garanzie della Sezione 2 si intendono prestate applicando lo scoperto del **10% del danno** con il minimo pari a **Euro 150,00**

Art. 2.5 - Recupero delle cose sottratte

Il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento integrale dell'indennizzo diverrà di proprietà della Società; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero sarà ripartito tra le parti in proporzione del danno sopportato. Il Contraente/Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la disponibilità. Il Contraente/Assicurato ha tuttavia facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

SEZIONE 3 - (KASKO) DANNI ACCIDENTALI

GARANZIE PRESTATE

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è valida per i danneggiamenti materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nel contratto (comprese le parti accessorie, solo fornite dalla casa costruttrice del veicolo, stabilmente incorporate nonché gli accessori speciali comprovati da ricevuta d'acquisto) in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto

con ostacoli di qualunque genere, ribaltamento e uscita di strada. L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili.

Art. 3.2 - Delimitazioni dell'assicurazione

L'assicurazione non opera se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente.

La presente garanzia non copre i danni:

- a) causati da cose ed animali trasportati sul veicolo;
- b) subiti a seguito di traino attivo o passivo, o avvenuti in occasione di partecipazione a gare e relative prove, o verificatisi durante la circolazione fuori strada;
- c) conseguenti a furto o rapina del veicolo o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Art. 3.3 - Scoperto e franchigia

Le garanzie della Sezione 3 si intendono prestate applicando lo **scoperto del 10%** del danno con il minimo di **Euro 150,00** che rimarrà a carico del Contraente/Assicurato.

SEZIONE 4 - GARANZIA CRISTALLI

LA PRESENTE SEZIONE OPERA AUTOMATICAMENTE CON L'ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE DELLE SEZIONI 1 E 2 (INCENDIO - FURTO E RAPINA)

GARANZIE PRESTATE

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti di rottura dei cristalli / parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali dell'autovettura identificata in polizza per causa accidentale o per fatto involontario di terzi.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di **Euro 550,00** per sinistro.

Art. 4.2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale:

- a) per rigature, segnature, screpolature, scheggiature e simili;
- b) per danni causati da caduta di neve e grandine;
- c) per danni dovuti ad atti di vandalismo, sabotaggio, terrorismo, sciopero, sommosse, tumulti popolari, insurrezioni, invasioni, occupazione militare, atti di guerra;

Art. 4.3 - Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, su presentazione di regolare fattura in misura pari alle spese sostenute, fermo il limite di cui all'art. 4.1.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 5.1 - Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto agli art. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, la presente assicurazione non copre:

- a) i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da occupazioni, serrate, colpi di stato civili o militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere o usurpazione militare, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia centrali che regionali o locali;
- b) i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- c) i danni connessi ad un uso illegale del veicolo, ad un uso commerciale dello stesso, alla partecipazione a shows, fiere, mostre, o a gare di qualsiasi genere e relative prove;
- d) qualsiasi danno che non sia materiale e diretto.

Art. 5.2 - Dolo

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente/Assicurato e/o delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo.

Art. 5.3 - Partecipazioni ai raduni

Si precisa che il presente contratto esplica efficacia anche mentre il veicolo assicurato partecipa a raduni ufficiali.

Art. 5.4 - Sostituzione del veicolo

Qualora nel corso del periodo di assicurazione il Contraente/Assicurato desideri sostituire il veicolo assicurato dovrà darne comunicazione scritta alla Società riportando i dati del nuovo veicolo.

Art. 5.5 – Estensione territoriale

Il presente contratto è valido all'interno del territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di S. Marino, della Città del Vaticano, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, della Slovenia, di tutti gli stati appartenenti alla Unione Europea,.

Art. 5.6 - Sistemi di allarme e immobilizzatori a bordo del veicolo assicurato.

E' condizione vincolante per l'efficacia del contratto che qualora il veicolo assicurato sia dotato di allarme e/ o immobilizzatori, gli stessi vengano obbligatoriamente attivati durante la sosta del veicolo.

Art. 5.7 - Obblighi in caso di sinistro

Fermo quanto previsto all'art. 7 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovrà fornire alla Società o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che la Società possa ragionevolmente richiedere.

Art. 5.8 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

Il Contraente/Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la salvaguardia ed il recupero in tutto, o in parte, del veicolo: per le spese relative si applica l'Art. 1914 del C.C. Il Contraente/Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce ed i residui del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo il diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 5.9 - Determinazione danni risarcibili al veicolo assicurato

- a) In caso di perdita totale o distruzione del veicolo assicurato l'importo massimo pagabile dalla Società corrisponderà al prezzo di fattura per i primi sei mesi dalla data di acquisto, dopodiché il prezzo riportato nell'Eurotax giallo sarà accettato da entrambe le parti.
- b) In caso di perdita parziale o di danneggiamento al veicolo assicurato, l'importo massimo pagabile dalla Società corrisponderà ai costi di riparazione **senza alcuna applicazione del degrado d'uso**. In nessun caso la Società dovrà rispondere per un importo superiore al valore indicato nel comma precedente.

Art. 5.10 – Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

L'ammontare del danno sarà determinato:

- a) mediante accordo amichevole tra la Società, o un perito da questa incaricato il Contraente/Assicurato o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito su richiesta anche di uno solo dei periti dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle parti il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico del Contraente/Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I periti devono:

- b1) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;

- b2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che mutavano il rischio;
- b3) verificare se il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art.7;
- b4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5.11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 5.12 - Reintegro della somma assicurata

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato di un importo uguale al danno eventualmente risarcibile sulla base delle Condizioni di polizza ed automaticamente reintegrata con l'obbligo di pagamento del premio pro-rata temporis conteggiato sulla base dei tassi in corso applicati all'importo del danno risarcibile. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'appendice di reintegro e conteggio.

Art. 5.13 – Clausola di vincolo.

In presenza di vincolo richiamato nel frontespizio, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Ente Vincolante, e la Società si impegna a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso.

La Società si obbliga altresì:

- a conservare inalterato il vincolo ed a riportarlo nelle nuove eventuali polizze che sostituissero l'originale;
- a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso dell'Ente Vincolante, ed a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità e l'efficacia della garanzia;
- a notificare all'Ente Vincolante, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il mancato pagamento da parte del Contraente/Assicurato dei premi di assicurazione, ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data di detta notifica.
- a comunicare all'Ente Vincolante ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

In caso di sinistro l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto, a norma dell'Art. 1891 - 2° comma del C.C., all'Ente Vincolante e da esso verrà sottoscritta quietanza liberatoria.

Resta ovviamente confermata anche nei confronti dell'Ente Vincolante la validità delle condizioni tutte della presente polizza.

Art. 5.14 Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER SPA

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato INSER SPA sono in misura del 5%.

Art. 5.15 Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 5.16 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 5.17 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte

La firma apposta dai Contraenti su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 5.18 Calcolo del premio

GARANZIE	Somma assicurata €	Tasso annuo lordo %	Premio annuo lordo €
Incendio (atti vandalici ed atmosferici) vedi sezioni 1
Furto e rapina – vedi sezioni 2
Kasko – vedi sezione 3
Cristalli – vedi sezione 4

Il Contraente la convenzione

.....

La Società

.....